

Pg. 789/09
Cau. 1364

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott.

Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento cautelare promosso da ~~Capecchi Agostino~~ (avv. Emanuela Manini) c. Trenitalia s.p.a. (avv. Del Re)

Il giudice, rilevato:

che l'eccezione di litispendenza non è fondata, dal momento che il procedimento cautelare, nonostante il venir meno della necessaria accessorieta' rispetto al giudizio di merito, resta distinto da quest'ultimo, sia per quanto attiene agli aspetti procedurali, sia per quanto concerne gli effetti delle decisioni conclusive;

che, nella specie, il licenziamento del Capecchi, intimato con comunicazione del 17 marzo 2009, è motivato dagli esiti degli accertamenti sanitari e dalla conseguente, ritenuta impossibilita' sopravvenuta della prestazione;

che la sentenza n. 120/2004 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata accertata la sussistenza, a partire dal 1° giugno 2000, di un rapporto di lavoro con Trenitalia s.p.a., muove dall'indiscussa premessa dello svolgimento da parte dell'odierno ricorrente di mansioni di pulizia;

che tale premessa in fatto, con riferimento al periodo decorrente dal maggio 1994, è incontrovertita anche nel presente procedimento;

che la c.t.u., alla luce del contenuto del D.M. 19 settembre 1986 (contenente i criteri e le modalità per l'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione dei ferrovieri in servizio, da parte del Servizio Sanitario aziendale), ha accertato, senza incontrare censure di sorta da parte dei c.t.p., l'idoneità del Capecchi allo svolgimento delle mansioni di Ausiliario di stazione, ove impiegato in mansioni di fattorino non interessato direttamente alla circolazione dei treni;

che, fermo il carattere autonomo della classificazione del personale, ai fini del regolamento citato (v. art. 1 dello stesso) e senza indugiare in altre considerazioni, resta il dato che l'idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di Ausiliario di stazione, avrebbe comunque comportato il dovere della società datrice di lavoro di impiegare il ricorrente in quelle che appaiono mansioni equivalenti;

che, infatti, secondo il costante orientamento della S.C. (Cass., sez. lav., 02-07-2009, n. 15500), in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.), qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività



sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore;

che, sussiste, pertanto il *fumus boni juris* della pretesa;

che sussiste del pari il *periculum in mora*, tenuto conto del fatto che lo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre a rappresentare la fonte dei mezzi di sostentamento del lavoratore, costituisce mezzo di esplicazione della sua personalità;

che proprio la strumentalità della retribuzione rispetto al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana supera l'obiezione fondata sulla natura patrimoniale della pretesa e impone di provvedere in via d'urgenza;

che, infatti, al fine di escludere l'ammissibilità della tutela d'urgenza, tale carattere patrimoniale non rileva in sé, ma in quanto esprime la idoneità della reintegrazione per equivalente a neutralizzare gli effetti del decorso del tempo occorrente allo svolgimento del processo ordinario;

che, pertanto, va ordinata la immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e va disposta la condanna al pagamento delle mensilità maturate dal 17 marzo 2009 sino alla data dell'effettiva reintegrazione in servizio.

Le spese, ai sensi dell'art. 669-octies, comma 7, c.p.c. seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore



della controversia nonché delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare proposta, l'accoglie e, per l'effetto, condanna Trenitalia - Società per azioni, alla reintegra di Capecchi Agostino e al pagamento delle mensilità maturate dal 17 marzo 2009 sino alla data dell'effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione e interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 2.200,00 per diritti e onorari, cui devono aggiungersi rimborso spese generali, iva e cap come per legge, e al pagamento delle liquidate spese di c.t.u.

Pistoia, 1° aprile 2010

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe De Marzo

TRIBUNALE DI PISTOIA
Depositato in Cancelleria il 1 APR. 2010

Il Cancelliere CI
Anna Maria Marata

Per Copia Conforme all'originale
PISTOIA 8 APR. 2010